



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 103 DEL 14-06-2018

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A PRECETTO
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MACERATA NEL GIUDIZIO CIVILE RG 1321/2016
PROMOSSO DA SEA SERVIZI ENERGETICI SRL

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 08:45, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PASQUI GIANLUCA	SINDACO	P
LUCARELLI ROBERTO	VICESINDACO	P
CERVELLI ERIKA	ASSESSORE	P
NALLI ANTONELLA	ASSESSORE	P
MANCINELLI ROBERTO	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. MONTARULI ANGELO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza PASQUI GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 27.02.2008 il Comune di Camerino rilasciava alla Sea Servizi Energetici srl, ora in liquidazione, il permesso a costruire di cui alla pratica n. 751 relativo ad *“edificio ad uso bar tavola calda/ristorante”* e *“ edificio ad uso attività commerciale e ricettive”*
- la SEA srl versava la somma di € 161.960,48 per oneri di urbanizzazione;
- l'intervento edilizio non è stato realizzato e, pertanto, la Sea Servizi Energetici srl chiedeva la ripetizione del predetto importo;
- a tal fine la Sea Servizi energetici srl instaurava giudizio ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Macerata, contraddistinto dal num. di R.G. 1321/2018, che si concludeva con l'ordinanza di accoglimento del ricorso e condanna del Comune di Camerino alla *“restituzione e quindi al pagamento in favore della Sea servizi Energetici srl della somma di € 161.960,48 oltre interessi legali dal 02.04.2015 all'effettivo saldo”*;
- in data 30.05.2018 la Sea Servizi Energetici srl notificava all'opponente precetto in forza della predetta ordinanza, munita di formula esecutiva il 28.05.2018, per il complessivo importo di € 190.658,61, intimando il pagamento entro dieci giorni dalla ricezione della notifica;
- a seguito degli eventi sismici del 2016 non è stato possibile recuperare i documenti relativi alla pratica SEA Servizi Energetici srl per valutare la legittimità della restituzione della somme versate a titolo di oneri dalla società al fine di evitare una illegittima restituzione.

RICHIAMATO l'art. 14, comma 1, del D.L. 31.12.1996, n. 669 che testualmente dispone: *“ Le amministrazione dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle Entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”*;

CHE prima del suddetto termine di centoventi giorni dalla ricezione della notifica, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica dell'atto di precetto;

CHE pertanto il richiamato atto di precetto notificato dalla sea srl a questo Ente è da ritenere nullo;

RILEVATO inoltre che gli interessi legali conteggiati nel predetto atto di precetto risultano erroneamente quantificati nell'importo, ben maggiori di € 28.000,00 circa rispetto al corretto conteggio;

RITENUTO inoltre che l'ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata è viziata per difetto di giurisdizione in quanto, ai sensi dell'ar. 133, lett. f, del codice del processo amministrativo, attengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *“le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernete tutti gli aspetti dell'uso del territorio”*;

CHE pertanto l'atto di precetto sopra richiamato è da ritenere, oltre che nullo, anche illegittimo;

CHE gli evidenti motivi di fondatezza all'opposizione al precetto nonché i gravi motivi derivanti dallo stato di liquidazione con un netto patrimoniale negativo di quasi 6 mln di euro della Sea Energie ed alla conseguente irreperibilità della somma in caso di giudizio favorevole al Comune all'esito dell'appello legittimano anche la richiesta all'autorità giudiziaria di concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva;

RITENUTO necessario conferire incarico legale per la difesa dell'Ente per:

- proporre opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di Macerata per il suo annullamento con contestuale richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza del Tribunale di Macerata;
- proporre appello dinanzi alla Corte di Appello di Ancona per richiedere l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata con contestuale richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza del Tribunale di Macerata;

ATTESO che la più recente giurisprudenza riconosce la legittimità degli incarichi fiduciari in merito agli incarichi legali per specifiche situazioni di difesa dell'ente;

TENUTO CONTO in ordine all'affidamento anche di quanto affermato dalla Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza 11 maggio 2012 n. 2730, che si è espresso in merito alla nota e controversa questione della configurazione giuridica degli incarichi professionali conferiti dalla P.A. agli avvocati del libero foro:

- - che il conferimento da parte della P.A. ad un avvocato, di un singolo ed episodico incarico professionale di difesa legale, è da qualificare come prestazione d'opera professionale e, pertanto, non soggiace alla disciplina recata dal D.Lgs. n. 163 del 2006, e, in particolare, dall'allegato II B del Codice dei contratti pubblici;
- - che quindi il contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico, integra un mero contratto d'opera intellettuale, *species* del *genus* contratto di lavoro autonomo, che, in quanto tale, non è suscettibile nella nozione di contratto di appalto *ratione materiae* abbracciata dal legislatore comunitario;
- - che la scelta, di natura fiduciaria, che effettua un Ente pubblico nel conferire ad un avvocato un incarico difensivo, è, per vero, una scelta che non può farsi coincidere con la sola valutazione di un preventivo di spesa ovvero di un *curriculum*;
- - che la valenza del rapporto fiduciario, quale imprescindibile presupposto della scelta del legale cui affidare la difesa giudiziaria da parte della P.A. rende difficile ricondurre, *sic et simpliciter*, tali incarichi sia alla normativa del Testo Unico sul pubblico impiego (art.7, 6° co., e s.m.i.), che a quella degli appalti pubblici;
- - che nella difesa giudiziale per la peculiarità delle attività che il difensore deve porre in essere è connaturata l'esistenza di un rapporto fiduciario, tanto che ove questo venga a mancare l'art. 85 c.p.c. dispone che in corso di causa la parte possa revocare il mandato conferito al proprio difensore;
- - che inoltre i termini di impugnazione previsti per la proposizione dell'appello e dell'opposizione all'atto di precetto non sono conciliabili con l'attivazione di procedure selettive;

ACQUISITA la disponibilità degli Avv.ti Leonardo Archimi e Sara Sileoni, del Foro di Macerata, che godono della piena fiducia dell'amministrazione comunale, a svolgere l'incarico di cui trattasi ed acquisiti i preventivi per le due cause che espongono una spesa presunta così distinta:

- OPPOSIZIONE AL PRECETTO:

- a) nel caso di rinuncia della controparte al precetto: € 3.806,00 (comprensivo di IVA e CAP);
- b) nel caso di mancata rinuncia della controparte: € 6.344,00 (comprensivo di IVA e CAP);

- RICORSO IN APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MACERATA

- a) € 11.419,00 (comprensivo di IVA e CAP);

ATTESO che i due preventivi di spesa sono stati elaborati applicando, per l'opposizione al precetto, i parametri ai valori minimi del D.M. 55/2014, con la riduzione del compenso di circa il 60%, in caso di rinuncia della controparte a coltivare la causa, e di circa il 40% in caso di causa completa di tutte le fasi processuali e, per il ricorso in appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Macerata, i parametri ai valori medi al D.M. 55/2014 con la riduzione del compenso pari a circa il 40%;

RITENUTO congruo l'importo richiesto dai legali per l'incarico da svolgere;

RITENUTO di affidare l'incarico, per le motivazioni di fatto e di diritto e alle condizioni sopra esposte agli Avv.ti Leonardo Archimi e Sara Sileoni, del foro di Macerata,

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile settore urbanistica (arch. Barbara Mattei): parere favorevole;
- in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile settore Bilancio e programmazione (Dr. Giuliano Barboni): parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

D E L I B E R A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di incaricare gli Avv.ti Leonardo Archimi e Sara Sileoni, del foro di Macerata, per la difesa del Comune di Camerino avverso l'atto di precetto notificato in data 30.05.2018 da Sea Servizi Energetici srl in liquidazione in forza dell'ordinanza del Tribunale di Macerata del 22.05.2018, precetto contenente l'intimazione al pagamento, entro dieci giorni resa nel procedimento contraddistinto dal num. di R.G. 1321/2016, notificata al Comune di Camerino, unitamente ad atto di precetto, in data 30.05.2018;
- 3) Di incaricare gli Avv.ti Leonardo Archimi e Sara Sileoni, del foro di Macerata, per la difesa del Comune di Camerino avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata in data 22.05.2018 nel procedimento contraddistinto dal num. di R.G. 1321/2016, notificata al Comune di Camerino, unitamente all'atto di precetto, in data 30.05.2018;
- 4) Di dare atto che il compenso per i legali è così stabilito:
 - OPPOSIZIONE AL PRECETTO:
 - a) nel caso di rinuncia della controparte al precetto: € 3.806,00 (comprensivo di IVA e CAP);

b) nel caso di mancata rinuncia della controparte: € 6.344,00 (comprensivo di IVA e CAP);

- RICORSO IN APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MACERATA

a) € 11.419,00 (comprensivo di IVA e CAP);

5) di impegnare la complessiva somma di € 17.763,00 imputandola al Cap. 138 del corrente esercizio finanziario;

INOLTRE, stante l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 14-06-2018

Il Responsabile del servizio
F.to MATTEI BARBARA

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 14-06-2018

Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to MONTARULI ANGELO

F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 13-09-2018

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all'originale
Camerino, 13-09-2018

Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-06-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA